

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Articolo 1.

Le eccedenze medie del fabbisogno di cassa (surplus di cassa) del Consorzio B.I.M. possono essere stabilmente destinate, nella misura massima dell'80%, a creare un fondo, da prevedersi nei singoli bilanci annui, per soddisfare esigenze di finanziamento a breve termine di altri soggetti, secondo quanto previsto dallo Statuto consorziale vigente e cioè per promuovere il progresso economico e sociale delle popolazioni facenti parte del territorio consorziale ai sensi della legge 27 dicembre 1953 - nr. 959 e successive modificazioni.

Articolo 2.

Le somme allo scopo stanziare nei singoli bilanci saranno impegnate **con piani trimestrali** adottati dal Consiglio Direttivo, sulla base delle domande pervenute nel trimestre precedente.

Articolo 3.

Le anticipazioni saranno concesse per il periodo massimo di 1 (uno) anno.
Eventuali proroghe saranno decise dal Presidente del Consorzio su istanza di parte debitamente documentata in ordine alle necessità finanziarie, per un periodo massimo di un ulteriore anno.

Articolo 4.

Il tasso applicato sull' anticipazione sarà del 1% (unopercento) annuo.

Articolo 5.

Le domande di anticipazione vanno presentate con cadenza trimestrale.
Le stesse saranno istruite, esaminate, valutate e decise nel trimestre successivo alla loro presentazione da parte del Consiglio Direttivo, con un apposito piano, la cui attuazione sarà demandata alle strutture operative del Consorzio B.I.M.

Articolo 6.

L'ordine di priorità delle categorie dei beneficiari e dell'oggetto del finanziamento, sarà stabilito nel piano di cui all' articolo 5), dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7.

Sono ammesse a prefinanziamento le domande di anticipazione dei seguenti soggetti:

- * Enti o Società a partecipazione anche pubblica per iniziative con alto indotto occupazionale;
- * Parrocchie;
- * Cooperative di consumo, con priorità per investimenti nei negozi dei centri minori;
- * Consorzi di Miglioramento Fondiario;
- * Organizzazioni del Volontariato;
- * Comuni consorziati, limitatamente agli interventi di carattere eccezionale e straordinario.

Articolo 8.

Le domande di sovvenzione dovranno essere corredate dal Piano finanziario relativo all' opera, nel quale si dovranno evidenziare le modalità di finanziamento ed i tempi di riscossione dei finanziamenti, nonché dal programma di realizzazione dell' intervento con il planning dei lavori e le date presunte degli stati di avanzamento degli stessi.